



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 13/06/2019

OGGETTO: Ricorso in opposizione a sanzione disciplinare promosso dal Sig. Pillitteri M. dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. lavoro - Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Tredici** del mese di **Giugno** alle ore **12,45** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **il Sindaco, Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso in opposizione a sanzione disciplinare promosso dal Sig. Pillitteri M. dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. lavoro - Rappresentanza legale in giudizio e all'uopo nomina legale dell'Ente, l'Avv. Giuseppe Romano con studio in Giardini Naxos, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 11 DEL 07-06-2019

Oggetto:	Ricorso in opposizione a sanzione disciplinare promosso dal Sig. Pillitteri Michele dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso in opposizione a sanzione disciplinare dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro, proposto dal Sig. Pillitteri Michele, pervenuto a questo Ente in data 29.05.2019 Prot.n. 11709, per l'annullamento e/o la riforma, con effetto immediato, del provvedimento Prot.n. 27 del 25.07.2018 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Giardini Naxos; (**ALL. 1**)

Che, con nota prot. n. 12023 del 04.06.2019, indirizzata al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, il Segretario Generale comunica l'opportunità della costituzione in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Che con disposizione apposta in calce al suddetto ricorso, il Sindaco, in data 04.06.2019, dispone all'Ufficio Contenzioso la predisposizione degli atti necessari alla costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui sopra;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.196,06, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro, proposto dal Sig. Pillitteri Michele, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.196,06 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1196,06	2020	1196,06
TOTALE	3196,06	TOTALE	3196,06

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


07-06-2018

Il Proponente



Atto Firmato
C

Atto - 1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
29 MAG. 2018
Protocollo N° 11050

SINDACO
consiglieri

Avv. Maria Claudia Giordano
Via Dogali, 25 - 98122 MESSINA
Tel. 090712992 Fax 090712992 Cell. 3939451887
Partita IVA 02592390834

Ufficio
n. prot. 984 del 30/5/18

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

Ricorso in opposizione a sanzione disciplinare

Nell'interesse del sig. PILLITTERI Michele, nato a Lercara Friddi (PA) il 19/05/1964, (C.F.: PLLMHL64E19E541Z), residente in Taormina (ME), Via Arancio, n. 17, elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia GIORDANO (CF: GRDMCL71M63F158P) che lo rappresenta e difende, giusta procura in foglio separato parte integrante del presente atto,

5020

781

81

Fax: 090-712992 - Pec: avvmariaclaudiagiordano@pec.giuffre.it

-ricorrente-

Contro

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso il Comune di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola,

-resistente-

propone ricorso avverso sanzione disciplinare

per l'annullamento e/o la riforma, con effetto immediato

del provvedimento prot. n. 27 del 25/07/2018, a mezzo del quale l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Giardini Naxos comunicava l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'odierno deducente con l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura scritta.

AVV. MARIA CLAUDIA GIORDANO
98122 MESSINA - Via Dogali, 25 - Tel. e Fax 090.712992

Firmato Da: GIORDANO MARIA CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45480067155ea9ad4f8559a8070e7025



Premesso che

- Il ricorrente è dipendente del Comune di Giardini Naxos, giusto contratto a tempo determinato.
- Con nota prot n. 4 del 16/04/2018, l'Ufficio competente per i procedimenti e le sanzioni disciplinari comunicava l'avvio del procedimento disciplinare per la contestazione di addebito a carico del ricorrente che veniva convocato per l'11/05/2018.
- Il ricorrente depositava memoria acquisita al prot. ris. n. 11/2018 ha ampiamente fornito le giustificazioni relative all'addebito disciplinare contenuto nella contestazione.
- Con provvedimento prot. n. 27 del 25/07/2018 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari irrogava la sanzione disciplinare della censura scritta.
- Con nota pec del 30/08/2018 acquisita al prot. n. 19804 del 31/08/2018 integrata con successiva nota prot. n. 20084 del 05/05/2018 il ricorrente formulava richiesta di revoca in autotutela della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento prot. n. 27 del 25/07/2018.
- Con nota prot. n. 41 del 18/10/2018 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari rigettava l'istanza di annullamento in autotutela.

In diritto

1. Illegittimità della sanzione disciplinare per tardività della contestazione. Decadenza dei termini di avvio del procedimento disciplinare. Violazione del principio di tempestività.

In via preliminare si evidenzia come il procedimento disciplinare in oggetto non sia stato tempestivamente avviato rispetto alla contestazione dei fatti per cui è questione.

Ed invero, con nota PEC del 20/03/2018 acquisita al prot. comunale n. 7492 del 27/03/2018, indirizzata alla segreteria generale dell'ente comunale, è pervenuta la segnalazione circa il presunto comportamento posto in essere dall'ufficio SUAP ritenuto punibile disciplinarmente con riferimento ai rapporti tra il Comune e l'attività "Karthago Kebab" con contestuale richiesta di valutazione ai fini disciplinari.

Ebbene, nella stessa segnalazione viene, ulteriormente, precisato che "il Sindaco, a ricezione della nota dell'ARPA, considerato che "emergevano gravi responsabilità a carico dell'Ente", inoltrava in data 10/11/2016, nella sua qualità di responsabile della sanità pubblica, richiesta ai responsabili del settore 3 e 4 settore di comunicargli con urgenza i provvedimenti adottati". Tale circostanza chiarisce che il presunto comportamento oggi contestato al Pillitteri e risalente a fatti commessi nel 2013, era stato già stato sottoposto all'attenzione del Sindaco del Comune nel 2016 il quale non ha ritenuto si individuassero quei profili di responsabilità che oggi, a distanza di anni, hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura scritta.

Secondo quanto previsto dal TU del pubblico impiego, infatti, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque **non oltre venti giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione,**



ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

Nel caso di specie, si richiama, altresì, l'art. 6 del codice disciplinare del personale del comparto adottato con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 19/06/2015 che prevede *“il responsabile di settore e, per questi ultimi, il Segretario Generale, ovvero il Sindaco ed i componenti degli organi collegiali dell'Ente (Giunta e Consiglio), quando hanno notizia di comportamenti disciplinari punibili con una sanzione superiore al rimprovero verbale, sono obbligati, al più presto e comunque non oltre cinque giorni dalla notizia del fatto, a darne comunicazione all'Ufficio di cui al precedente art. 3 e contestuale notizia all'interessato”*.

Ed il successivo art 7: *“L'Ufficio per i procedimenti disciplinari avuta notizia dell'infrazione senza indugio e comunque e entro i venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 2, a contestare per iscritto l'addebito al dipendente convocandolo per il contraddittorio a sua difesa con preavviso di almeno dieci giorni”*.

Orbene, rilevato che la contestazione di presunte responsabilità in capo al settore 3 e 4 (e dunque al Pillitteri, quale tecnico incaricato al sopralluogo) è pervenuta dal Sindaco con nota del 10/11/2016 senza ulteriori conseguenze consegue la nullità della sanzione disciplinare irrogata per decadenza dei

termini del presupposto procedimento disciplinare, per violazione del principio della tempestività.

2. Errata applicazione della sanzione in violazione del principio di proporzionalità. Errata valutazione dei fatti.

L'Ente Comunale nell'attivare il procedimento disciplinare e nell'applicare la relativa sanzione della censura scritta ha ritenuto, erroneamente e immotivatamente, che fosse stato violato l'art. 3, comma 4, lett. a) del CCNL 11/04/2008 "*negligenza dell'esecuzione dei compiti assegnati*".

Ebbene, è stato chiarito dal ricorrente, con il deposito di memorie difensive nel corso del procedimento disciplinare, che a seguito della nota ASP dell'11/10/2013, lo stesso procedeva al sopralluogo presso l'esercizio commerciale che risultava chiuso e dunque limitava l'ispezione alla parte esterna verificando la mancata installazione della canna fumaria in quanto non visibile all'esterno.

Ebbene con nota del 29/10/2013 prot. n. 20741 del Comune di Giardini Naxos, acquisita al prot. SUAP n. 426 del 14/11/2013, il proprietario dell'attività commerciale comunicava all'ASP di Messina di aver ottemperato alle prescrizioni segante nella scheda di non conformità del 18/09/2013 e "*per quanto riguarda il problema della cappa di aspirazione dei fumi, punto 3, lo scrivente fa presente che si tratta di una cappa di aspirazione a carboni attivi, per la quale non si necessita di canna fumaria, e relativa sostituzione di filtri*". Allegava, altresì, la scheda di conformità della centralina di filtrazione e deodorizzazione aria.



Ed ancora con dichiarazione sostitutiva del 18/11/2013 lo stesso proprietario dichiarava che *“la suddetta cappa, componente del sistema di aspirazione dei gas combusti prodotti dalle apparecchiature di cottura presenti nel locale di che trattasi è conforme alla direttiva Macchine 98/37/CE, installata il 18/10/2018 e messa in funzione in data 18/11/2013 ore 7,30”*.

Successivamente in data 20/11/2013 durante un secondo sopralluogo il ricorrente poteva dunque accertare l'installazione di una cappa a carboni attivi, di cui il proprietario esibiva la documentazione rilasciata dalla ditta installatrice, che non necessitava di canna fumaria in conformità della direttiva 98/37/CE.

Orbene, contrariamente a quanto contestato dall'ufficio procedimenti disciplinari, nessuna negligenza può addebitarsi al ricorrente il quale durante il secondo sopralluogo del 20/11/2013 ha preso atto della regolarità della cappa nonché che la stessa seppur installata in data 18/10/2013, di fatto è stata messa in funzione solo il 18/11/2013. Conseguentemente è compatibile che alla data del primo sopralluogo del 28/10/2013 si registrasse la presenza di esalazioni di odori provenienti dalla detta attività, che successivamente non era dato evidenziare proprio per la messa in funzione della cappa aspirazione a carboni attivi.

Analizzando, dunque, i fatti per come realmente susseguitesì e la documentazione in atti solo parzialmente valutata dall'ufficio procedimenti disciplinari emerge con assoluta chiarezza che nessuna responsabilità può essere addebitata al ricorrente deducibile dalla contestazione dell'addebito,

nonché dalla stessa motivazione resa in sede di applicazione di sanzione disciplinare con il provvedimento prot. n. 27 del 25/07/2018 con il quale la Commissione Disciplinare irrogava la sanzione della censura scritta, oggi impugnata.

Non si evince, infatti, in nessun atto l'inosservanza delle disposizioni, né l'applicazione dei criteri di valutazione, che potrebbero giustificare l'applicazione della detta sanzione ritenuta *"GRADUATA e proporzionata l'entità della sanzione da applicare in relazione ai criteri generali previsti dal comma 1 del citato art. 3 del CCNL e precisamente ritenuto sussistente un determinato grado di negligenza, imprudenza o imperizia"*.

A tal fine si precisa che nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità ex art. 2106 cc, e in conformità di quanto stabilito dal D.lgs. n. 150/2009, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione è determinato in relazione a criteri generali di applicazione cui tenere conto ed in particolare: intenzionalità del comportamento; grado di negligenza dimostrata, tenuto conto della prevedibilità dell'evento; rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; entità del danno a cose o a persone, compresi gli utenti.

Orbene, nella fattispecie non è emerso che l'Ufficio Competente per i procedimenti e le sanzioni disciplinari abbia coerentemente applicato i detti principi, senza valutare opportunamente circa la presunta responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati.



Va, altresì, rilevato che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non ha regolarmente attenzionato tutta la documentazione, omettendo di acquisire agli atti la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 18/11/2013; della nota prot. 20741 del 29/10/2013 con dichiarazione di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del sig. Musarella Salvatore con allegato verbale di verifica ASP del 18/11/2013.

Per tale motivo lo stesso ricorrente con nota del 04/09/2018 acquisita al prot. comunale n. 20084 del 05/09/2018 ha depositato detta documentazione con contestuale istanza di revoca della sanzione disciplinare, che è stata rigettata, ritenendo che *"i documenti prodotti con la citata istanza di riesame, risalenti al periodo dei fatti contestati e pertanto non sopravvenuti rispetto al momento dell'istruttoria del procedimento e irrogazione della sanzione contestata, avrebbero dovuto essere presentati nella fase del contraddittorio"*.

Ebbene è stato, incontestabilmente, violato il vigente Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari approvato con delibera di G.M. n. 71 del 19/06/2015, ove il detto Ufficio competente ha omesso di espletare tutte quelle attività di indagine di cui all'art. 3, co. 8 anche in relazione a quanto dettagliatamente rappresentato con le memorie difensive: *"nell'espletamento delle sue attribuzioni, l'ufficio per i procedimenti disciplinari dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova,*

ari
di
3;
a
a

incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche"

Conseguentemente l'ufficio, al fine di fare chiarezza sulla circostanza avrebbe dovuto acquisire opportunamente tutta la documentazione inerente la fattispecie *de quo* al fine di garantire un grado di oggettività alla procedura disciplinare.

Contrariamente, invece, il suddetto ufficio si è limitato a contestare l'addebito solo ed esclusivamente sulla scorta di quanto segnalato con nota prot. 7492 del 27/03/2018, come è possibile dedurre dalla documentazione attinente la procedura disciplinare, comminando alla fine la sanzione disciplinare della censura scritta.

È incontestabile che l'ufficio per i procedimenti disciplinari abbia ommesso di procedere alle dovute indagini, secondo quanto disposto *ex lege*, limitandosi, in modo assolutamente superficiale, a giustificare l'applicazione della sanzione non su criteri oggettivi di imputabilità, ma su elementi privi di valido fondamento.

Nessuna motivazione è stata fornita in ordine ad un'ipotetica intenzionalità del comportamento, così come nessuna valutazione è stata opportunamente effettuata in ordine al presunto grado di negligenza che, ai fini della rilevanza di un comportamento punibile con sanzione disciplinare, deve essere dimostrata dall'ufficio che solleva la contestazione.

Al riguardo, appare opportuno chiarire i fatti per come realmente accaduti e conseguentemente precisare che con nota del 20/11/2013 assunta al prot. n.



426/13 l'istruttore tecnico Pillitteri ha comunicato al responsabile del SUAP che *"l'esercizio di Kebaberia (...) ha ottemperato alle prescrizioni segante nella scheda di non conformità prot. n 106 del 18/09/2013 al punto 3 rilasciata dall'ASP 5 ME, in quanto ha installato una cappa di aspirazione a carboni attivi, che non necessita di canna fumaria ed è conforme alla direttiva macchine 98/37/ce come da dichiarazione rilasciata dalla ditta installatrice"*.

Orbene preso atto della detta circostanza, della documentazione in atti in particolare l'esito favorevole della verifica circa la risoluzione delle precedenti non conformità accertate in data 18/11/2013 e del comportamento dell'ufficio ASP di competenza, nessuna ulteriore indagine, per come erroneamente ritenuto dall'ufficio procedimenti disciplinari, era necessaria.

La sanzione disciplinare della censura scritta prot. n. 27 del 25/07/2018 è, pertanto, illegittima e/o, comunque, nulla, in quanto il ricorrente non ha posto in essere i comportamenti contestategli e, pertanto, va annullata, per tutto quanto documentalmente provato.

Tutto ciò ritenuto e premesso, l'istante come sopra rappresentato e difeso.

ricorre

al Tribunale Civile di Messina – sez. Lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, Voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria:

- accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il provvedimento prot. n. prot. n. 27 del 25/07/2018, a mezzo del quale la Commissione Disciplinare del Comune di Giardini Naxos ha comunicato l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'odierno deducente con l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura scritta, per i motivi esposti in narrativa.
- per l'effetto revocare la sanzione disciplinare della censura scritta irrogata al Pillitteri in quanto illegittima e/o comunque nulla per tutti i motivi di cui in narrativa;
- per l'ulteriore effetto ordinare al Comune di Giardini la cancellazione della sanzione irrogata dal fascicolo personale della dipendente;
- accertare e dichiarare che il comportamento assunto dall'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'ente comunale ha determinato in capo al ricorrente un danno alla professionalità;
- per l'effetto, condannare il Comune di Giardini Naxos a risarcire il danno alla professionalità cagionato al ricorrente da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod.civ. nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal giudice;

Con vittoria di spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto

Messina, 05 Marzo 2019

(Avv. Maria Claudia GIORDANO)



Si dichiara ex art. 14 DPR 115/02 che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato è pari ad €. 259,00.

Messina, 05 Marzo 2019

(Avv. Maria Claudia GIORDANO)

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto, PILLITTERI Michele, nato a Lercara Friddi (PA) il 19/05/1964, (C.F.: PLLMHL64E19E541Z), residente in Taormina (ME), Via Arancio, n. 17, nomino mio procuratore e difensore, ai fini della proposizione del ricorso in opposizione a sanzione disciplinare, dinanzi al Tribunale civile di Messina, sezione Lavoro, in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e/o di opposizione, l'avv. Maria Claudia GIORDANO, (cod. fisc.: GRDMCL71M63F158P; Pec: avvmariacaudiagiordano@pec.giuffre.it; Fax: 090.712992), del foro di Messina. Alla stessa conferisco ogni più ampio potere di legge, incluso quello di transigere, conciliare e quietanzare.


Eleggo domicilio presso il suo studio professionale sito in Messina, via Dogali, 25.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e, al contempo, consento al trattamento dei dati di qualsiasi specie e natura funzionali all'espletamento del mandato e prendo atto dell'avvenuta informativa circa le modalità del suo trattamento ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento 679/2016.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.



Per autentica
(avv. Maria Claudia GIORDANO)





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo

letto il ricorso iscritto al n. 2174/2019 R.G.;

visto l'art. 415 c.p.c.;

P.Q.M.

designa sé stessa.

Fissa per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 12/05/2020
ore 8.30, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia
notificata alla controparte a cura del ricorrente nel termine di legge.

Si comunichi.

Messina, 26/04/2019

Il Presidente
(dott.ssa Laura Romeo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si notifica copia informatica del ricorso in opposizione a sanzione disciplinare (giudizio n. 2174/2019 R.G. Tribunale di Messina, sezione lavoro), e pedissequo decreto designazione giudice e fissazione prima udienza n. 7741/2019 del 26/04/2019, di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'art. 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Messina, 23 Maggio 2019

(avv. Maria Claudia GIORDANO)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche e, domiciliato per la carica presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato e dato copia dell'antistante atto a:

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco *pro tempore*,
domiciliato per la carica presso il Comune sito in Giardini Naxos (ME), 98035,
Piazza Abate Cacciola, ivi a mezzo del servizio postale

Corte di Appello di Messina
Ufficio Unico Notifiche
Messina, 23 Maggio 2019



Al. E

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso in opposizione a sanzione disciplinare promosso dal Sig. Pillitteri Michele dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso in opposizione a sanzione disciplinare promosso dal Sig. Pillitteri Michele dinanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l’Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell’Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico ed in possesso dell’Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l’attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All’atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l’incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell’incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E’ onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all’ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell’Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell’art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l’intero procedimento dell’incarico, per cui L’Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.196,06** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l’intero procedimento.

ART. 4

E’ onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombente. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 81 DEL 07-06-2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 07.06.2019




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freri

Roberta Freri

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.196.06...sull'intervento Cap. 1245.....del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 07.6.2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro


M.P. 55

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente

Il Sindaco

Prof. Lo Zurco



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
